Utente: ROBERTO MENGARELLI

Data stampa: **8.5.2024** Ore: **10.03** 

**GUIDE EUTEKNE** 



# Lavoro domestico

### **PREVIDENZA**

Tedeschi F., Cocciolito G., Sada E.

Per i lavoratori domestici le prestazioni sono gestite:

- dall'INPS;
- dall'INAIL:
- da CAS.SA. COLF.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento della contribuzione nel rispetto di specifiche scadenze.

# Obbligo contributivo

I lavoratori domestici hanno diritto, a prescindere dalla durata delle prestazioni svolte, alle seguenti assicurazioni previdenziali (v. Contributi INPS):

- invalidità, vecchiaia e superstiti;
- tubercolosi;
- disoccupazione involontaria;
- assegno per il nucleo familiare;
- maternità (v. Tutela della genitorialità);
- infortuni sul lavoro e malattie professionali.

I lavoratori domestici non hanno diritto all'indennità di malattia da parte dell'INPS mentre da CCNL è previsto un trattamento economico a carico del datore di lavoro.

Il lavoratore deve richiedere direttamente all'INPS l'assegno per il nucleo familiare. Sulla base della denuncia di assunzione trasmessa all'Ente INPS, quest'ultimo provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore mentre per quanto attiene alla contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è lo stesso Ente che provvede a ripartire l'importo dei contributi versati tra le proprie gestioni e l'INAIL. I contributi previdenziali versati all'INPS costituiscono una garanzia assicurativa per il lavoratore, il quale si trova così tutelato sia al termine della propria vita lavorativa in caso di accesso alla pensione, sia in occasione di circostanze particolari quali maternità e disoccupazione nonché di forme di integrazione quali l'assegno per il nucleo familiare. La normativa in tema previdenziale e assicurativo vale sia per i lavoratori italiani che per quelli stranieri, comunitari e non, con qualche particolarità in relazione ai trattamenti pensionistici.

# Conteggio quote contributive

Su base annuale l'INPS pubblica una circolare con l'importo dei contributi dovuti per ciascun anno e sui quali poter determinare la contribuzione dovuta (per il 2024, circ. INPS 29.1.2024 n. 23).

Il contributo orario dovuto all'INPS è così determinato:

Casistica	Contribuzione
L'orario di lavoro settimanale non supera le 24 ore	<ul> <li>Il contributo orario dovuto all'INPS è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione effettiva.</li> <li>L'importo del contributo varia in base alla retribuzione effettiva oraria percepita da lavoratore e determinata dalla somma dei seguenti elementi: retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti; quota oraria della tredicesima mensilità; valore convenzionale del vitto e alloggio calcolato su base oraria (laddove previsto).</li> </ul>
L'orario di lavoro supera le 24 ore settimanali	- Fascia fissa di contribuzione.

Il contributo orario è a carico del lavoratore con una quota minima che viene trattenuta dalla retribuzione mentre il datore di lavoro è responsabile dell'intero versamento. Nel caso di pluralità di rapporti di lavoro domestico in capo al medesimo lavoratore, l'obbligo contributivo continua a gravare su ciascun datore di lavoro.

I contributi vanno versati per tutte le ore retribuite e la quota complessiva da corrispondere all'INPS si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite entro l'ultimo sabato del trimestre solare.

L'INPS prevede infatti che le ore contributive su cui calcolare i contributi non coincidano con le ore lavorate, bensì siano conteggiate dall'ultima domenica del mese precedente fino all'ultimo sabato del mese in corso; ciò significa che le ore a cavallo tra due mesi fanno sempre parte della prima settimana contributiva del mese successivo.

Nel conteggio delle ore del mese e quindi del trimestre si conteggiano le ore considerando le settimane contributive che vanno da domenica a sabato.

Quindi, per conteggiare le ore del trimestre si sommano le ore retribuite delle settimane intere del mese e se il mese precedente conteneva una settimana a cavallo, quest'ultima andrà considerata.

#### In caso di:

- prestazioni assistenziali di attesa notturna collocate tra le ore 20 e le ore 8: ai fini del calcolo della contribuzione dovuta si deve fare riferimento ad un orario convenzionale di 8 ore giornaliere;
- prestazioni assistenziali di presenza notturna collocate tra le ore 21 e le ore 8: ai fini del calcolo della contribuzione dovuta si deve fare riferimento ad un orario convenzionale di 5 ore giornaliere;
- cessazione del rapporto domestico per licenziamento: non è dovuto il contributo di recesso (circ. INPS 25/2013);
- assenza causale ferie: il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi.

Per l'anno 2024 (periodo valido dall'1.1.2024 al 31.12.2024) i contributi e la ripartizione delle aliquote assicurative e previdenziali sono le seguenti (circ. INPS 23/2024):

Fasce di retribuzione senza contributo addizionale:

Retribuzior	ne oraria	Contributo orario											
			Con Cuaf		Senza Cuaf								
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico del lavoratore	Totale	Di cui a carico del lavoratore								
Fino a 9,40 euro	8,33 euro	1,66 euro	0,42 euro	1,67 euro	0,42 euro								
Oltre 9,40 e fino a 11,45 euro	9,40 euro	1,88 euro	0,47 euro	1,89 euro	0,47 euro								
Oltre 11,45 euro	11,45 euro	2,29 euro	0,57 euro	2,30 euro	0,57 euro								
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	6,06 euro	1,21 euro	0,30 euro	1,22 euro	0,30 euro								

Fasce di retribuzione, con contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:

Retribuzio	ne oraria	Contributo orario												
			Con Cuaf		Senza Cuaf									
Effettiva	Convenzionale	Totale	Di cui a carico del lavoratore	Totale	Di cui a carico del lavoratore									
Fino a 9,40 euro	8,33 euro	78euro	0,42 euro	1,79 euro	0,42 euro									
Oltre 9,40 e fino a 11,45 euro	9,40 euro	2,01 euro	0,47 euro	2,02 euro	0,47 euro									
Oltre 11,45 euro	11,45 euro	2,45 euro	0,57 euro	2,46 euro	0,57 euro									
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	6,06 euro	1,29 euro	0,30 euro	1,30 euro	0,30 euro									

Il contributo Cuaf non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

Al § 4 della circ. INPS 23/2024 viene specificato altresì l'importo con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l'attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata, di cui all'art. 1 commi 286 e 287 della Legge n. 197/2022, per i periodi di competenza anno 2024.



Si riportano di seguito due esempi di determinazione della fascia di contribuzione.

Un lavoratore domestico non convivente con contratto a tempo indeterminato che percepisce a febbraio 2024 una retribuzione lorda oraria pari a 9 euro e lavora per un numero complessivo di ore nel mese pari a

86

La retribuzione effettiva oraria ai fini della determinazione dei contributi INPS è data da:

- Retribuzione oraria: 9.00 euro
- ♦ Quota oraria di tredicesima: (9,00 / 12) = 0,75 euro
- Retribuzione oraria di riferimento per i contributi: (9,00 + 0,75) = 9,75 euro.

Sulla base della retribuzione effettiva oraria così determinata è possibile individuare la fascia di competenza per la quantificazione del contributo dovuto.

Poiché l'orario settimanale è inferiore alle 24 ore per l'individuazione del contributo orario occorre analizzare le tre diverse fasce applicando quella prevista in caso di "retribuzione oraria effettiva oltre euro 9,40 e fino a euro 11,45". Pertanto, l'importo del contributo orario totale (senza Cuaf) è pari ad 1,89 euro di cui 0,47 euro a carico del lavoratore.

Si consideri poi un lavoratore domestico non convivente con contratto a tempo indeterminato che percepisce a febbraio 2024 una retribuzione lorda oraria pari a 7,50 euro e lavora per un numero complessivo di ore nel mese pari a 130.

La retribuzione effettiva oraria ai fini della determinazione dei contributi INPS è data da:

- Retribuzione oraria: 7,50 euro
- Quota oraria di tredicesima: (7,50 / 12) = 0,63 euro
- Retribuzione oraria di riferimento per i contributi: (7,50 + 0,63) = 8,13 euro.

Sulla base della retribuzione effettiva oraria così determinata è possibile individuare la fascia di competenza per la quantificazione del contributo dovuto.

Poiché l'orario settimanale è superiore alle 24 ore per l'individuazione del contributo orario si applica la fascia fissa di contribuzione pertanto, l'importo del contributo orario totale (senza Cuaf) è pari ad 1,22 euro di cui 0,30 euro a carico del lavoratore.

In sede di versamento il contributo deve essere integrato della quota dovuta per l'assistenza CAS.SA COLF e nello specifico 0,06 euro per ogni ora retribuita al dipendente, di cui 0,04 euro a carico del datore di lavoro e 0,02 euro a carico del dipendente.

Pertanto, la contribuzione totale sarà così determinata: contribuzione INPS + Contribuzione CAS.SA COLF.

### Per calcolare l'importo dei contributi da versare occorre determinare:

- Retribuzione oraria effettiva (tenendo conto della retribuzione oraria convenuta, della quota di tredicesima e dell'eventuale quota di vitto e alloggio);
- Ore lavorative settimanali;
- Numero settimane nel trimestre;
- Retribuzione giorni di ferie.

## Sospensione dell'obbligo contributivo

Sul sito INPS è possibile comunicare la sospensione dell'obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre nel caso in cui la contribuzione non sia dovuta per una delle seguenti ragioni:

- congedo della madre;
- aspettativa per motivi personali;
- malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Tale comunicazione è consentita per i trimestri dell'anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario

rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione stessa.

## Modalità e termini di pagamento

Il contributo dovuto ha cadenza trimestrale e va versato alle seguenti scadenze:

- per gennaio-marzo: dal 1° al 10 aprile;
- per aprile-giugno: dal 1° al 10 luglio;
- per luglio-settembre: dal 1° al 10 ottobre;
- per ottobre-dicembre: dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo.

In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di cessazione.

Il pagamento può essere effettuato tramite:

- procedura on line del Portale dei Pagamenti INPS, utilizzando la modalità "Pagamento immediato pagoPA" con carta di credito o debito, con prepagata oppure con addebito in conto;
- soggetti aderenti al circuito Reti Amiche.

A seguito del pagamento dei contributi il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al lavoratore una copia della ricevuta.

## Cassetto previdenziale per il lavoro domestico

L'INPS ha appositamente predisposto un Cassetto previdenziale riservato ai datori di lavoro domestico e agli intermediari abilitati (messaggio INPS 28.12.2017 n. 5182 e messaggio INPS 6.7.2018 n. 2749) tramite il quale è possibile consultare i dati contenuti negli archivi dell'Istituto, fornendo una situazione riassuntiva delle informazioni inerenti la propria posizione previdenziale.

Il Cassetto previdenziale è disponibile accedendo al portale sul sito dell'INPS.
Il rilascio della funzionalità per la comunicazione bidirezionale offre la possibilità di dialogare in modo diretto con le Strutture dell'INPS e tutte le comunicazioni inviate attraverso questo servizio vengono protocollate e sono sempre consultabili sul Cassetto previdenziale. È possibile, nello specifico, svolgere le seguenti attività:

- inviare un quesito in relazione a uno specifico rapporto di lavoro. I quesiti devono fare riferimento a una delle seguenti categorie:
  - ♦ MAV: non pervenuti Inesattezze riscontrate Impossibilità di stampa dal Portale;
  - Anagrafiche: mancato aggiornamento variazioni;
  - Contributi: versati e non risultanti nell'estratto del lavoratore;
  - Rapporti di lavoro: sospesi in attesa di definizione;
  - Avviso Bonario/Accertamento: informazioni o modifiche;
- allegare documenti a un quesito;
- visualizzare tutti i quesiti inviati attraverso il Cassetto previdenziale dal datore di lavoro o da un suo delegato e le relative risposte.

### Infortunio e malattia professionale

Una quota dei contributi versati all'INPS è destinata all'assicurazione INAIL per malattie professionali e infortuni. Nel caso si verifichi l'evento il lavoratore domestico ha diritto a ricevere dall'INAIL una tutela in forma di prestazioni economiche, sanitarie e integrative,

anche se il datore di lavoro, contravvenendo alle disposizioni di legge, non abbia versato i contributi.

L'infortunio sul lavoro avviene nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa. L'infortunio può essere determinato da cause esterne, imprevedibili, straordinarie così come da sforzo compiuto in condizioni di normale svolgimento dell'attività lavorativa. Ai fini dell'indennizzo è necessario che dall'infortunio sia derivata un'inabilità permanente (assoluta o parziale) al lavoro, la morte oppure un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro circa qualsiasi infortunio subìto, consegnando altresì un certificato medico e/o ospedaliero.

L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il normale percorso per raggiungere o rientrare dal posto di lavoro (infortunio in itinere) con mezzi di trasporto pubblici, o anche privati (se i mezzi pubblici sono inadeguati).

La malattia professionale è quella contratta, durante e a causa dell'attività lavorativa, in conseguenza al tipo di lavoro, a materiali o fattori presenti nell'ambiente di lavoro, e la cui azione nociva, lenta e protratta nel tempo produce una riduzione della capacità lavorativa. Ogni patologia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa può essere denunciata all'INAIL, anche se non è compresa fra le malattie tabellate.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:

Anzianità lavoratore	Conservazione posto di lavoro
Fino a 6 mesi, superato il periodo di prova	10 giorni di calendario
Da più di 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario
Oltre i 2 anni	180 giorni di calendario

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.

Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi 3 giorni di assenza per infortunio o malattia professionale. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

Le prestazioni vengono erogate dall'INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:

entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;

entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non quaribili entro 3 giorni;

entro 2 giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati quaribili entro 3 giorni ma non quariti entro tale termine.

La denuncia all'INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico.

L'infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi.

## Malattia

Il lavoratore deve far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all'inizio della malattia.

Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro, mentre rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione del datore di lavoro.

In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi:

Anzianità lavoratore	Conservazione posto di lavoro	Durata dell'indennizzo economico
Fino a 6 mesi, superato il periodo di prova	10 giorni di calendario	8 giorni complessivi nell'anno
Da più di 6 mesi a 2 anni	45 giorni di calendario	10 giorni complessivi nell'anno
Oltre i 2 anni	180 giorni di calendario	15 giorni complessivi nell'anno

- i periodi di conservazione del posto di lavoro saranno aumentati del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dalla competente ASL;
- i periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento.

Durante i periodi sopra indicati decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto nella seguente misura:

- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi.

L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.

La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

# Elaborazione della busta paga

La busta paga si caratterizza per l'assenza delle trattenute fiscali.

Si consideri un lavoratore che presti attività lavorativa con mansione di assistente di persona non autosufficiente - in regime di non convivenza - nei giorni dal lunedì al venerdì per 8 ore al giorno dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18.

Elementi di base:

- inquadramento contrattuale: livello B Super;
- retribuzione oraria: 7,03 euro;
- fascia di contribuzione: orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali;
- CAS.SA COLF: applicabile in misura ordinaria.

Lo sviluppo del cedolino e del foglio presenze del mese X dell'anno Y sarà il seguente:

cod. voc	e I	Des	scriz	zion	ie			0	Ore/Giorni/Num./%							ato	Ва	ise		Da	ato	Fig	ura	tivo	)	Competenze/Ritenu						
	Retribuzio	one	ordinaria						168							7	7,03	3000	0											1.1	181	,04
	Imponibile Imponibile			ontributivo FR													1.181,04 1.181,04															
	Contribute	o F	AP / rit sociale						168						0,30				0							-50,4						
	Contribute	οС	as.	sa (	Colf									168				0,02	2							-3,36						
	Impon. fis	cal	le m	nes	е											1	.12	7,28	8													
	Residuo A	AΡ	Ма	tura	ato	Anr	nuo	G	odu	ıti /	٩nn	uo			Re	sid	ue		T	otal	e tr	atte	enu	te		To	tale	Co	omp	ete	nze	9
Ferie	0,	00				4	4,3	4					0	,00				4,34	4					-53	,76							,04
Rol/Ex Fe	st 0,	00					(	0										(	0													
																				Arr. Prec.0,00						-0,2						,28
Flessibilità																			N	EΠ	Ю	A F	PAC	<b>SAF</b>	RE					1.1	127	,00
			I 6			-	•	-		_	40		140	40		4.5	40	4-1	40	40	001	~ .		00		0.5	00		00			
	Mese	1	2	3 S	4	5	6	/ NA	8 G	9	10 S		12	13 M	14 M		16 V	1/ S	18 D	19	20	21	22 G	23	24 S	25	26	27	28 M	29 G	30 V	31 S
	feb-24	G	V	5	U	L	IVI	IVI	G	V	5	D	L	IVI	IVI	G	V	5	υ	L	IVI	IVI	G	V	5	U	L	IVI	IVI	G	V	5
Lavoratore	Ore Ord.	e Ord. 8 8 8 8				8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8				
	Ore Str.																															
	Giustificativo																															
	Assenza																															Ш

(Versione aggiornata al 1.2.2024)